

## Documenti della Diocesi di Lugano

### Direttive per il ministero pastorale

#### PRESENTAZIONE

Cari Confratelli,

la prima impressione di fronte a questa raccolta di direttive per il ministero pastorale potrebbe essere di delusione e di inutilità.

Potremmo essere tentati di ritenerla inutile, perché non porta niente di nuovo; deludente per il suo taglio riduttivamente normativo.

Cari Confratelli, non ritenetela inutile, perché raccoglie in modo sistematico le norme in vigore, che, se dimenticate o disattese, producono, se non sconcerto, almeno fastidiose discrepanze che vanno al di là della comprensibile ed auspicabile personalizzazione del ministero pastorale.

Ciascuno di noi ha la sua personalità, le sue preferenze, il suo stile, un timbro particolare ed è bene che sia così, che il Padre eterno non ci abbia fatto dei cloni. Ma la provenienza diversificata dei membri del nostro presbiterio richiede di avere indicazioni normative di base chiare e sicure, cui atternersi. Non è dunque lavoro inutile l'aver voluto raccogliere le direttive minime per il ministero pastorale nella nostra diocesi.

Questo lavoro non deve essere sentito nemmeno come deludente, perché non impedirà l'approfondimento biblico, teologico, liturgico, giuridico dei vari aspetti del nostro servizio pastorale. Questo è il mio auspicio, mentre vi chiedo l'impegno di un aggiornamento costante per rendere il nostro servizio pastorale efficace e capace di rispondere alle esigenze, richieste ed attese di un contesto culturale in continuo cambiamento e certamente più difficile rispetto al passato per la nostra presenza e la nostra azione.

+ *Pier Giacomo Grampa*  
Vescovo di Lugano

**INDICE**

<b>1.</b>	<b>SACRAMENTI E SACRAMENTALI</b>	
1.1.	Il Battesimo	
1.1.0.	<i>Norme generali sul Battesimo</i>	pag. 8
I.	Preparazione al Battesimo	8
II.	Ministro del Battesimo	9
III.	Luogo del Battesimo	9
IV.	Giorno del Battesimo	9
V.	Padrini	9
VI.	Rinvio del Battesimo	10
VII.	Iscrizione del Battesimo	10
VIII.	Prova del Battesimo	11
IX.	Note a margine	11
X.	Casi particolari	11
XI.	Certificato di Battesimo	12
XII.	Ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica	12
XIII.	Uscita dalla Chiesa	12
1.1.1.	<i>Riconoscimento reciproco del Battesimo</i>	13
1.2.	La Cresima	
1.2.0.	<i>Norme generali sulla Cresima</i>	15
I.	Preparazione alla Cresima	15
II.	Luogo della Cresima	15
III.	Età della Cresima	16
IV.	Padrino della Cresima	16
V.	Iscrizione della Cresima	17
VI.	Ministro della Cresima	17
VII.	Liturgia della Cresima	17
VIII.	Calendario delle Cresime	17
1.3.	L'Eucaristia	
1.3.0.	<i>Norme generali sull'Eucaristia</i>	19
I.	Preparazione alla Prima Comunione	19
II.	La celebrazione dell'Eucaristia	19
III.	Luogo della celebrazione dell'Eucaristia	20
IV.	La celebrazione domenicale	20
V.	Frequenza alla comunione	20

VI.	Digiuno eucaristico	20
VII.	La Mensa della celebrazione	21
VIII.	Abiti liturgici	21
IX.	Ostie	21
X.	Arredi liturgici	21
XI.	Conservazione delle specie eucaristiche	22
XII.	Esposizione del Santissimo Sacramento	22
XIII.	Elemosine per la celebrazione dell'Eucaristia	22
XIV.	Ministro straordinario dell'Eucaristia	22
1.3.1.	<i>Binazioni e trinazioni, intenzioni cumulative</i>	24
I.	Principi del Diritto canonico	24
II.	Richiamo spirituale	24
III.	Direttive diocesane	24
1.3.2.	<i>Legati</i>	27
I.	Definizione	27
II.	Direttive	27
1.4.	La Penitenza	
1.4.0.	<i>Norme generali sulla Penitenza</i>	29
I.	La prima Confessione	29
II.	Facoltà di ascoltare le Confessioni	29
III.	Assoluzione dalle pene	29
IV.	Celebrazione penitenziale	30
V.	Assoluzione generale	30
VI.	Luogo della Confessione	30
1.4.1.	<i>Precisazioni sul rito della Penitenza</i>	31
1.5.	Il Matrimonio	
1.5.0.	<i>Norme generali sul Matrimonio</i>	34
I.	Responsabile della preparazione al Matrimonio	34
II.	Documenti richiesti per la preparazione del Matrimonio	35
III.	Pubblicazioni	36
IV.	Assistenza proibita	36
V.	Vizi di consenso	37
VI.	Impedimenti	37
VII.	Dispense dagli impedimenti	37
VIII.	Matrimoni misti	37
IX.	Forme canoniche	38

X.	Dispensa dall'impedimento di disparità di culto	38
XI.	Celebrazione liturgica	39
XII.	Iscrizione nel registro parrocchiale	39
XIII.	"Matrimoni impossibili"	40
1.6.	L'Unzione dei malati	
1.6.0.	<i>Norme generali per l'Unzione dei malati</i>	42
I.	La celebrazione liturgica	42
II.	Celebrazione comunitaria del Sacramento	42
III.	Soggetto e frequenza dell'Unzione dei malati	42
IV.	Casi particolari	43
V.	L'olio degli infermi	43
1.7.	I funerali	
1.7.0.	<i>Norme generali per i funerali</i>	45
I.	Preghiera per i defunti	45
II.	Omelie ai funerali	45
III.	Funerali religiosi	45
IV.	I tempi dei funerali	46
V.	Registro dei defunti	46
<b>2.</b>	<b>CURA ED UTILIZZO DEI LUOGHI SACRI</b>	
2.1.	La conservazione dei monumenti e delle suppellettili	49
2.2.	Norme concernenti la Commissione diocesana di Arte Sacra	51
2.3.	Pietà popolare e manifestazioni profane in luoghi di culto	53

1.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

1.            Sacramenti e Sacramentali

---

1.1.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

1.1. Il Battesimo

---

## 1.1.0. Norme generali sul Battesimo

### Sommario

- I. Preparazione al Battesimo
- II. Ministro del Battesimo
- III. Luogo del Battesimo
- IV. Giorno del Battesimo
- V. Padrini
- VI. Rinvio del Battesimo
- VII. Iscrizione del Battesimo
- VIII. Prova del Battesimo
- IX. Note a margine
- X. Casi particolari
- XI. Certificato di Battesimo
- XII. Ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica
- XIII. Uscita dalla Chiesa

### I. Preparazione al Battesimo

1. Il Battesimo può essere celebrato solo quando è stato preparato, attraverso uno o più incontri, dal parroco del luogo di domicilio (o da un suo delegato) in collaborazione con:
  - a) i genitori;<sup>1</sup>
  - b) se possibile con i padrini e le madrine.<sup>2</sup>
2. Per gli adulti e i bambini che hanno raggiunto l'età della ragione, il catecumenato è la via ordinaria di preparazione al Battesimo.<sup>3</sup>
3. Quando un candidato chiede il Battesimo, la Cresima o l'ammissione alla Chiesa cattolica in vista di un Matrimonio imminente e di cui è già fissata la data, se è mancata la preparazione è preferibile celebrare il Matrimonio con la dispensa necessaria e proporre la via del catecumenato.<sup>4</sup>

---

1 Can. 867.

2 Can. 851, §2.

3 Can. 851, 1° e Diritto particolare della CVS sul can. 851, 1°; *Monitore Ecclesiastico*, 1986, n° 1, p. 10.

4 Diritto particolare della CVS sul can. 851, 1°; *Monitore Ecclesiastico*, 1986, n° 1, p. 10.



**II. Ministro del Battesimo**

1. Bambino e ragazzo: Vescovo, sacerdote o diacono.<sup>5</sup>
2. Adulto (dai 14 anni): delega obbligatoria del Vescovo.<sup>6</sup>
3. In caso di necessità: ogni persona che agisce con l'intenzione richiesta.<sup>7</sup>

**III. Luogo del Battesimo**

1. Di norma la chiesa parrocchiale del luogo di residenza dei genitori.<sup>8</sup>
2. Il parroco del luogo di residenza può dare l'autorizzazione per un'altra parrocchia dopo essersi assicurato della validità delle motivazioni e dell'adeguata preparazione.

**IV. Giorno del Battesimo**

1. Si raccomanda la celebrazione del Battesimo nelle domeniche e durante l'Eucaristia. Si eviti la scelta del tempo quaresimale allo scopo di valorizzare la celebrazione durante la Veglia pasquale, in sintonia con la tradizione della Chiesa.<sup>9</sup>
2. Si proponga con convinzione la celebrazione comunitaria e possibilmente durante l'Eucaristia, offrendo possibilità di orari differenziati, annunciando per tempo le date. Della celebrazione s'informi la comunità.

**V. Padrini**

1. Siano presenti, per quanto possibile, un padrino e una madrina oppure un padrino o una madrina.<sup>10</sup>
2. Condizioni per l'ammissione al ruolo di padrino:<sup>11</sup>
  - a) essere designati, avere la disposizione e l'intenzione di svolgere questo incarico;

---

5 Can. 861, §1.

6 Can. 863.

7 Can. 861 §2.

8 Can. 857.

9 Can. 856.

10 Can. 872-873.

11 Can. 874 §1.

- b) avere almeno 16 anni (il parroco o il ministro del Battesimo può, per validi motivi, accettare un padrino più giovane);
  - c) essere cattolico e cresimato, aver ricevuto il Sacramento dell'Eucaristia, avere una vita coerente con la fede e la funzione che si assumerà;
  - d) non sottostare ad una pena canonica;
  - e) non essere né il padre né la madre del battezzando.
3. Un battezzato acattolico può essere ammesso unicamente se accompagnato da un padrino cattolico e solo come testimone del Battesimo.<sup>12</sup>
4. Non è possibile stralciare dal registro dei Battesimi un padrino iscritto, sostituirlo con un altro o aggiungerne un altro.

## **VI. Rinvio del Battesimo**

1. Se il parroco ritiene di dover rinviare il Battesimo a causa di:
- a) preparazione insufficiente
  - b) mancanza di convinzione dei genitori
  - c) mancanza di speranza fondata per una educazione cristiana<sup>13</sup>
- deve parlarne con i genitori.<sup>14</sup>
2. I genitori possono ricorrere contro la decisione del parroco presso il Vescovo.

## **VII. Iscrizione del Battesimo**

1. Il Battesimo va sempre iscritto nel registro dei Battesimi della parrocchia dove è stato celebrato.<sup>15</sup>
2. Il ministro del Battesimo deve informare il parroco del luogo dell'avvenuta celebrazione, affinché possa essere iscritta.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Can. 874 §2.

<sup>13</sup> La situazione matrimoniale irregolare dei genitori non è motivo sufficiente per negare il Battesimo dei figli.

<sup>14</sup> Cf. Can. 868.

<sup>15</sup> Can. 877 §1.

<sup>16</sup> Can. 878.

**VIII. Prova del Battesimo**

Per provare l'avvenuto conferimento del Battesimo in caso di mancata registrazione, è sufficiente:

- a) a dichiarazione di un testimone attendibile
- b) o, per un Battesimo di adulto, il giuramento del battezzato stesso.<sup>17</sup>

**IX. Note a margine**

Nel registro di Battesimo verranno annotati a margine:

- a) Cresima, Matrimonio, Ordini Sacri, Professione perpetua, riconoscimento di nullità di Matrimonio, proibizione di Matrimonio, cambiamento di rito.<sup>18</sup>
- b) Uscita dalla Chiesa con atto formale.

**X. Casi particolari****a. Ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di una persona battezzata in una comunità ecclesiale non-cattolica**<sup>19</sup>

1. La Chiesa cattolica riconosce come valido il Battesimo nelle seguenti Chiese:
  - a) Chiese separate d'Oriente;
  - b) Chiesa vecchio-cattolica o cattolica cristiana;
  - c) Chiesa anglicana;
  - d) Chiesa evangelica riformata.
2. A proposito della validità del Battesimo in altre Chiese o comunità, richiedere le dovute informazioni alla Curia vescovile.

**b. Bambini nati fuori dal Matrimonio**<sup>20</sup>

1. Iscrizione della madre: se la maternità è stabilita pubblicamente;
2. Iscrizione del padre: se la paternità è stabilita da un documento ufficiale o da una sua dichiarazione davanti al parroco.

---

17 Can. 876.

18 Can. 535 §2.

19 Cf. Can. 869 §2.

20 Can. 877 §2.

**XI. Certificato di Battesimo**

1. Il certificato di Battesimo può essere rilasciato solo dalla parrocchia dove è stato celebrato, utilizzando il formulario ufficiale.
2. Sul certificato di Battesimo devono figurare anche le note a margine.

**XII. Ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica**

1. Si amministri il Battesimo sotto condizione solo se esiste un serio dubbio sulla validità del Battesimo non cattolico.<sup>21</sup>
2. Il permesso di amministrare un Battesimo sotto condizione deve essere chiesto all'Ordinario.
3. La Liturgia per l'ammissione comprende: la professione di fede, la remissione dei peccati, la Cresima e l'Eucaristia.
4. La comunicazione alla Chiesa non cattolica va fatta solo su richiesta dall'interessato.

**XIII. Uscita dalla Chiesa**

1. L'attestato di uscita dalla Chiesa, necessario per ragioni giuridiche, è competenza del parroco della parrocchia di residenza.
2. Nella misura del possibile deve aver luogo un colloquio pastorale con gli interessati.
3. Le uscite dalla Chiesa devono essere iscritte in un libro particolare della parrocchia.
4. Si scriva una nota a margine nel registro dei Battesimi della parrocchia dove è stato celebrato il Battesimo.<sup>22</sup>
5. Il certificato di Battesimo sarà rilasciato con la relativa nota a margine.

---

21 Can. 869 §2.

22 Assolutamente necessario poiché colui che è uscito dalla Chiesa con un atto formale non è legato dalla forma canonica in caso di Matrimonio.

### 1.1.1. Riconoscimento reciproco del Battesimo

#### Diritto Canonico

“I battezzati in una comunità ecclesiale non cattolica non vanno battezzati sotto condizione, a meno che, esaminata la materia e la forma verbale usata nel conferimento del Battesimo, considerata inoltre l'intenzione del battezzato adulto e del ministro battezzante, non persista una seria ragione per dubitare della validità del Battesimo”.<sup>23</sup>

#### Conferenza dei Vescovi svizzeri<sup>24</sup>

Sempre più coscienti d'una missione e d'una responsabilità comuni, sempre più coscienti anche di condividere le stesse speranze, le stesse preoccupazioni e le stesse sollecitudini in merito al senso ed alla celebrazione del Battesimo cristiano, la Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera, la Conferenza dei Vescovi cattolici-romani della Svizzera, il Vescovo e il Consiglio sinodale della Chiesa cattolica-cristiana della Svizzera:

1. riconoscono reciprocamente i battesimi celebrati, con l'acqua, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo;
2. decidono di sottomettere ad un esame comune i battesimi il cui riconoscimento potrebbe far sorgere problemi sia a causa della maniera con la quale sono stati amministrati sia a causa della persona che li ha celebrati;
3. s'impegnano a favorire lo studio comune dei problemi di teologia e di pastorale del Battesimo che s'impongono, oggi, a tutte le Chiese.

La Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera  
Il Presidente: W. Sigrist  
La Conferenza dei Vescovi cattolici-romani di Svizzera  
Il Presidente N. Adam, Vescovo di Sion  
Per la Chiesa cattolica-cristiana di Svizzera  
In nome del Vescovo: F. Ackermann, vicario generale

St. Niklausen (OW), il 5 luglio 1973.

---

<sup>23</sup> Can. 869 §2.

<sup>24</sup> Documento adottato dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri, dalla Federazione delle Chiese protestanti in Svizzera, dalla Chiesa cattolico-cristiana in Svizzera il 5 luglio 1973 (Cf. ME 1973, p. 439).

1.2.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

1.2.      La Cresima

---

## 1.2.0. Norme generali sulla Cresima

### Sommario

- I. Preparazione alla Cresima
- II. Luogo della Cresima
- III. Età della Cresima
- IV. Padrino della Cresima
- V. Iscrizione della Cresima
- VI. Ministro della Cresima
- VII. Liturgia della Cresima
- VIII. Calendario delle Cresime

### I. Preparazione alla Cresima

- 1. La preparazione alla Cresima sarà fatta dal sacerdote responsabile con l'aiuto dei catechisti, con l'impegno dei genitori, con la partecipazione attiva della comunità parrocchiale.
- 2. La preparazione alla Cresima avverrà sull'arco di almeno un anno e comprenderà incontri catechistici, celebrazioni liturgiche, esperienze caritative.
- 3. La frequenza all'istruzione religiosa scolastica è chiaro indice di convinzione cristiana e di responsabilità personale. Essa deve essere vivamente richiesta, senza però essere ritenuta condizione indispensabile.
- 4. Prima della Cresima, si celebri il Sacramento della riconciliazione.

### II. Luogo della Cresima

- 1. La preparazione e la celebrazione della Cresima avvenga, di norma, nella parrocchia di residenza del cresimando.<sup>1</sup>
- 2. La Cresima in altra parrocchia è possibile con l'accordo del parroco del luogo di residenza.

---

<sup>1</sup> Can. 777.

3. Della preparazione alla Cresima di adulti già battezzati è responsabile il parroco del luogo di residenza. Questi casi devono essere annunciati per tempo al Vescovo che amministrerà il Sacramento personalmente o per mezzo di un suo delegato.

### III. Età della Cresima

Non si amministri la Cresima al di sotto dei 12 anni.<sup>2</sup>

### IV. Padrino della Cresima

1. Il cresimando, per quanto possibile, sia assistito da un padrino o da una madrina.<sup>3</sup> Nessuna disposizione canonica indica che un ragazzo debba avere un padrino e una ragazza una madrina.
2. Per i padrini della Cresima, valgono le medesime condizioni del Battesimo.<sup>4</sup>  
Un padrino deve:
  - a) essere designato e disponibile ad assumere questa funzione;
  - b) avere almeno 16 anni;
  - c) essere cattolico e cresimato, aver ricevuto il Sacramento dell'Eucaristia, avere una vita coerente con la fede e la funzione che si assumerà;
  - d) non sottostare ad una pena canonica;
  - e) non essere né il padre né la madre del cresimando, né il fidanzato o la fidanzata.
3. È cosa lodevole che il padrino di Battesimo sia anche padrino di Cresima.<sup>5</sup>
4. Non è possibile stralciare dal registro delle Cresime il nome del padrino, sostituirlo o aggiungerne un altro.

---

2 Diritto particolare della CVS, 3.7.1985, sul can. 891; *Monitore Ecclesiastico*, 1985, nr. 6, pag. 202.

3 Can. 892.

4 Can. 893 §1 e can. 874.

5 Can. 893 §2.



**V. Iscrizione della Cresima**

1. L'iscrizione viene fatta nel registro delle Cresime della parrocchia dove la Cresima è stata amministrata.<sup>6</sup>
2. Nel registro dei Battesimi della Parrocchia dove il cresimato è stato battezzato verrà fatta l'annotazione a margine.<sup>7</sup> Il parroco del luogo della Cresima invii a questo scopo l'informazione dell'avvenuta Cresima al parroco del luogo del Battesimo del cresimato.

**VI. Ministro della Cresima**

1. Il ministro ordinario della Cresima è il Vescovo<sup>8</sup>, il quale può delegare un suo sostituto.
2. Ha facoltà di amministrare la Cresima nel contesto dei Sacramenti dell'iniziazione cristiana o accogliendo qualcuno alla piena comunione con la Chiesa cattolica, un sacerdote, in virtù del suo ufficio o per mandato del Vescovo diocesano.<sup>9</sup>
3. In caso di pericolo di morte, ogni sacerdote può cresimare.<sup>10</sup>

**VII. Liturgia della Cresima**

1. La celebrazione della Cresima deve avvenire secondo il rituale della Confermazione.
2. Per la preparazione della celebrazione, si osservino le direttive date alle parrocchie dagli organi diocesani competenti.

**VIII. Calendario delle Cresime**

Il calendario delle Cresime è stabilito dalla Cancelleria vescovile tenendo presente le richieste delle parrocchie, effettuate con largo anticipo. Si invita a raggruppare i cresimandi per zona pastorale.

---

6 Diritto particolare della CVS, 3.7.1985, *Monitore Ecclesiastico*, 1985, nr. 6, pag. 202.

7 Can. 535 §2 e Diritto particolare della CVS, 3.7.1985, *Monitore Ecclesiastico*, 1985, nr. 6, pag. 203.

8 Can. 882.

9 Can. 883 §2.

10 Can. 883 §3.

1.3.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

1.3. L'Eucaristia

---

### 1.3.0. Norme generali sull'Eucaristia

#### Sommario

- I. Preparazione alla Prima Comunione
- II. La celebrazione dell'Eucaristia
- III. Luogo della celebrazione dell'Eucaristia
- IV. La celebrazione domenicale
- V. Frequenza alla comunione
- VI. Digiuno eucaristico
- VII. La Mensa della celebrazione
- VIII. Abiti liturgici
- IX. Ostie
- X. Vasi liturgici
- XI. Conservazione delle specie eucaristiche
- XII. Esposizione del Santissimo Sacramento
- XIII. Elemosine per la celebrazione dell'Eucaristia
- XIV. Ministro straordinario dell'Eucaristia

#### I. Preparazione alla Prima Comunione

1. La Prima Comunione sia proposta, in via ordinaria, all'età di 8-10 anni e preparata per un congruo tempo
  - a) con l'aiuto dei catechisti;
  - b) con l'impegno dei genitori;
  - c) con la partecipazione attiva della comunità parrocchiale.
2. La celebrazione della Prima Comunione deve coinvolgere la famiglia parrocchiale, in un clima di gioia e di solidarietà.
3. La Prima Comunione sia preceduta dalla Confessione sacramentale o festa del perdono.<sup>1</sup>

#### II. La celebrazione dell'Eucaristia

Nel Codice di Diritto Canonico si trovano le direttive più importanti riguardanti la celebrazione dell'Eucaristia.<sup>2</sup> Anche nei *Praenotanda* al Messale Romano e Ambrosiano, così come in altri documenti del Magistero, si possono trovare le direttive per la celebrazione dell'Eucaristia.

---

<sup>1</sup> Can. 914.

<sup>2</sup> Can. 899 a 933.

**III. Luogo della celebrazione dell'Eucaristia**

1. La celebrazione eucaristica si svolga normalmente in una chiesa; in caso di necessità in altro luogo decoroso.<sup>3</sup>
2. La celebrazione eucaristica non deve essere fatta in abitazioni private, salvo in casi particolari, come di malattia.

**IV. La celebrazione domenicale**

1. La domenica i fedeli sono tenuti a partecipare alla Messa.<sup>4</sup>
2. La Messa festiva anticipata può essere celebrata durante il pomeriggio della vigilia o, con speciale concessione del Vescovo, anche in altro giorno.

**V. Frequenza alla comunione**

Chi ha già ricevuto la Santa Eucaristia può riceverla una seconda volta nel medesimo giorno, in occasione di una celebrazione eucaristica particolare alla quale partecipa.<sup>5</sup>

**VI. Digiuno eucaristico**

1. Colui che desidera ricevere la comunione deve osservare il digiuno di almeno un'ora prima della comunione.<sup>6</sup>
2. Il digiuno non è rotto dall'acqua o dai medicinali.<sup>7</sup>
3. Il precetto del digiuno non è vincolante in caso di binazione o di trinazione.<sup>8</sup>
4. I malati e le persone addette alla loro cura non sono tenuti al digiuno.<sup>9</sup>

---

3 Can. 932 §1.

4 Can. 1247.

5 Can. 917.

6 Can. 919.

7 Can. 919.

8 Can. 919.

9 Can. 919.

**VII. La Mensa della celebrazione** <sup>10</sup>

1. In ogni chiesa deve esserci, di norma, l'altare fisso.
2. Per erigere nuovi altari, deve essere richiesta l'autorizzazione alla Commissione diocesana di Arte Sacra.
3. Gli altari fissi devono essere consacrati.
4. Gli altari mobili non sono consacrati, ma benedetti.

**VIII. Abiti liturgici** <sup>11</sup>

1. Per la Messa e per altre celebrazioni ad essa legate, il sacerdote riveste camice, stola e casula.
2. La stessa norma vale per i concelebranti, i quali possono indossare anche solo la stola sul camice.

**IX. Ostie**

1. Secondo l'antica tradizione della Chiesa latina, il sacerdote utilizza pane azzimo. L'utilizzo di pane comune non è permesso.<sup>12</sup> Per esigenze particolari è consentito l'uso di ostie parzialmente prive di glutine. Si abbia cura di utilizzare particole che richiamino il segno del pane.
2. Il celebrante si preoccupi di consacrare ad ogni Messa il pane necessario per la comunione dei fedeli, evitando di fare ricorso abitualmente alla Riserva eucaristica. Quando è possibile si consacri un unico pane da spezzare per la comunione dei fedeli.

**X. Arredi liturgici** <sup>13</sup>

La benedizione può essere impartita dal sacerdote seguendo il rito proposto dal Benedizionale.<sup>14</sup>

---

10 Cf. le norme al Rito di Dedicazione dell'altare.

11 Cf. CEI, Ordinamento generale del Messale Romano, 2004, nn. 335-347.

12 Can. 926.

13 Cf. CEI, Ordinamento generale del Messale Romano, 2004, nn. 327-334.

14 Cf. Benedizionale cap. XLII.

**XI. Conservazione delle specie eucaristiche**

La conservazione dell'Eucaristia nelle abitazioni non è autorizzata.<sup>15</sup>

**XII. Esposizione del Santissimo Sacramento**

1. Il sacerdote o il diacono possono esporre il Santissimo Sacramento e dare la benedizione eucaristica.
2. In circostanze particolari possono esporre e riporre il Santissimo Sacramento, ma senza dare la benedizione, l'accolito, il ministro straordinario dell'Eucaristia o una persona incaricata dall'Ordinario.<sup>16</sup>

**XIII. Elemosine per la celebrazione dell'Eucaristia**

L'elemosina per la celebrazione dell'Eucaristia è fissata dall'Ordinario diocesano. Quanto offerto in eccedenza andrà a beneficio della carità ecclesiale, a meno che l'offerente l'abbia donata in considerazione della persona.<sup>17</sup>

**XIV. Ministro straordinario dell'Eucaristia**

1. L'Ordinario del luogo può autorizzare dei laici a distribuire la comunione ai fedeli e a portarla ai malati a domicilio in qualità di ministri straordinari.<sup>18</sup>
2. Per esercitare questo ministero, le persone scelte devono adempiere alle condizioni della Chiesa, soprattutto per quel che concerne il loro statuto nella Chiesa.
3. Prima di assegnare questo incarico, è richiesta un'adeguata formazione.
4. L'età minima per essere ministro straordinario dell'Eucaristia è fissata a 18 anni.
5. Se i ministri ordinari sono in numero sufficiente, spetta a loro distribuire la comunione.

---

15 Can. 935.

16 Can. 943.

17 Can. 955 §1.

18 Can. 910 §2 e 230 §3.

1.3.1.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

1.3.1.            Binazioni e trinazioni  
Intenzioni cumulative

---

### 1.3.1. Binazioni e trinzioni, intenzioni cumulative

#### Sommario

- I. Principi del Diritto canonico
- II. Richiamo spirituale
- III. Direttive diocesane

#### I. Principi del Diritto canonico

Can. 905

- §1 Eccezzuati i casi in cui, a noma del diritto, è lecito celebrare o concelebbrare l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno.
- §2 Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto.

#### II. Richiamo spirituale

Quando un sacerdote, considerato il numero di Messe da celebrare giornalmente, diventa una sorta di "funzionario" e non è più in grado di celebrare con la necessaria devozione, mette in pericolo non solo la pietà del celebrante ma anche la venerazione eucaristica dei fedeli.

#### III. Direttive diocesane

- 1. E' permesso celebrare una Messa al giorno.<sup>1</sup>
- 2. Sono ammesse delle eccezioni nei seguenti casi:
  - Natale;
  - commemorazione di tutti i fedeli defunti;
  - concelebrazione con il Vescovo;
  - concelebrazione in occasione di funerali, ordinazioni, voti solenni, matrimoni, ecc.

---

<sup>1</sup> Can. 905 §1.



3. Nei giorni feriali le binazioni (salvo per i casi particolari indicati sopra) sono permesse solo con l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo.<sup>2</sup>
4. Un'autorizzazione generale per binazioni in giorni feriali è data per i seguenti casi:
  - Messe di funerale, se la Messa parrocchiale non può essere soppressa;
  - se vi è una necessità pastorale straordinaria.
5. Il sabato e le vigilie di festa la binazione è consentita per tutti i sacerdoti che servono due o più comunità e/o che devono celebrare un Matrimonio o un funerale.
6. Le domeniche e i giorni di festa l'autorizzazione a binare è sottintesa.
7. La trinazione nei giorni feriali è esclusa.
8. Le domeniche e giorni festivi, la trinazione è possibile solo con l'autorizzazione dell'Ordinario.<sup>3</sup>
9. Intenzioni cumulative: è possibile adempiere con una sola celebrazione più intenzioni, a condizione di trattenere una sola elemosina. Le altre intenzioni devono essere trasmesse, normalmente attraverso la Curia Vescovile, ad altri sacerdoti che le possono adempiere.

---

2 Can. 905 §2.

3 Can. 905 §2.

1.3.2.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

1.3.2.

Legati

---

### 1.3.2. Legati di Sante Messe

#### Sommario

- I. Definizione
- II. Direttive

#### I. Definizione

Il legato è una fondazione ecclesiastica, costituita nelle forme prescritte dal codice di diritto canonico (cann. 1299-1310).

Esso consiste in un capitale (dote) depositato presso la Curia oppure presso un istituto di credito.

Con l'interesse annuo devono essere adempiuti gli oneri, che solitamente consistono nella celebrazione di una o più Sante Messe.

#### II. Direttive

Per fondare un legato è necessaria un'istanza da rivolgere in doppia copia all'Ordinario diocesano, tramite il parroco, utilizzando il formulario ufficiale nel quale sono specificati:

- a. Denominazione;
- b. Dote (secondo le indicazioni dell'Ordinario);
- c. Persona assegnataria;
- d. Oneri;
- e. Luogo dell'adempimento;
- f. Durata dell'onere;
- g. Amministrazione.

Il legato diventa effettivo dopo il decreto di costituzione da parte dell'Ordinario.

Ogni parroco deve curare l'amministrazione dei legati attraverso due registri: il libro storico e il libro degli adempimenti.

1.4.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

1.4.      La Penitenza

---

## 1.4.0. Norme generali sulla Penitenza

### Sommario

- I. La prima Confessione
- II. Facoltà di ascoltare le Confessioni
- III. Assoluzione dalle pene
- IV. Celebrazione penitenziale
- V. Assoluzione generale
- VI. Luogo della Confessione

#### I. La prima Confessione

La prima Confessione deve aver luogo prima della Prima Comunione.<sup>1</sup>

#### II. Facoltà di ascoltare le Confessioni

Il Vescovo dà a tutti i sacerdoti in forma scritta – nella misura in cui sono adempiute le condizioni necessarie – la facoltà per le Confessioni nel territorio della Diocesi.

#### III. Assoluzione dalle pene

##### a. *Le pene non riservate*

Ogni sacerdote in possesso dell'autorizzazione di ascoltare le Confessioni nella nostra Diocesi ha pure l'autorizzazione di assolvere le censure ecclesiastiche nell'ambito del Sacramento, ad eccezione di quelle indicate nel paragrafo seguente.

##### b. *Le pene riservate*

Un confessore non può assolvere dalle seguenti pene:

- a) scomunica riservata alla Santa Sede;
- b) profanazione delle specie consacrate;<sup>2</sup>
- c) atto di violenza fisica contro il Papa;<sup>3</sup>

---

1 Can. 914.  
2 Can. 1367.  
3 Can. 1370.

- d) assoluzione del complice in materia di peccato contro il 6° comandamento;<sup>4</sup>
- e) consacrazione di Vescovi senza mandato pontificio;<sup>5</sup>
- f) violazione diretta del segreto sacramentale.<sup>6</sup>

**c. Altre pene**

Per le altre pene *latae sententiae* si vedano i can. 1368-1398 del CIC.

**IV. Celebrazione penitenziale**

Le celebrazioni penitenziali sono vivamente raccomandate e devono essere fatte senza assoluzione generale.

**V. Assoluzione generale**

È compito del Vescovo diocesano giudicare se le condizioni richieste sono adempite per dare l'assoluzione generale.<sup>7</sup>

**VI. Luogo della Confessione**

1. La celebrazione della Confessione avvenga di norma in una chiesa o in una cappella.<sup>8</sup>
2. Al di fuori di questi luoghi, le Confessioni saranno ascoltate soltanto per una giusta motivazione.<sup>9</sup>

---

4 Can. 1387.

5 Can. 1382.

6 Can. 1388.

7 Can. 961 §1 e 2.

8 Can. 964 §1 e 2.

9 Can. 964 §3.

### 1.4.1. Precisazioni sul rito della Penitenza

1. Opportunità e vantaggi della celebrazione comunitaria della Penitenza. A questo proposito il n. 22 del rito della Penitenza recita: “Quando più penitenti si riuniscono per ottenere la riconciliazione sacramentale, è bene che vi si preparino con una celebrazione della parola di Dio.  
A tale celebrazione possono però partecipare anche altri fedeli, che in altro tempo si accosteranno al Sacramento.  
La celebrazione comune manifesta più chiaramente la natura ecclesiale della Penitenza. I fedeli infatti ascoltano tutti insieme la parola di Dio, che proclama la sua misericordia e li invita alla conversione, confrontando la loro vita con la parola stessa, e si aiutano a vicenda con la preghiera”.
2. Per quanto riguarda la liceità di impartire l’assoluzione collettiva il n. 32 dice chiaramente che il giudizio è riservato al Vescovo.  
“E’ riservato al Vescovo diocesano, d’intesa con gli altri membri della Conferenza episcopale, giudicare se ricorrano le condizioni di cui sopra (n. 31), e stabilire quindi quando sia lecito impartire l’assoluzione sacramentale in forma collettiva.  
Qualora, oltre i casi determinati dal Vescovo diocesano, si presentasse qualche altra grave necessità di impartire l’assoluzione sacramentale a più fedeli insieme, perché l’assoluzione stessa sia lecita, il sacerdote è tenuto a preavvertire, entro i limiti del possibile, l’Ordinario del luogo; se il preavviso non fosse possibile, abbia cura di informare quanto prima l’Ordinario stesso sul dato di necessità che gli si è presentato e sull’assoluzione così impartita”.
3. Il citato n. 31, dopo avere precisato che “la Confessione individuale e completa, con la relativa assoluzione, resta l’unico modo ordinario, grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa, a meno che un’impossibilità fisica o morale non li scusi da una tale Confessione”, indica le condizioni richieste perché possa essere lecita l’assoluzione collettiva: “Può avvenire infatti che, per eventuali circostanze particolari, sia lecito o anche necessario impartire l’assoluzione in forma collettiva a più penitenti, senza la previa Confessione individuale. Oltre i casi di pericolo di morte, è lecito assolvere sacramentalmente più fedeli insieme, che solo genericamente si sono confessati, ma sono stati opportuna-

mente esortati al pentimento, qualora si presenti una grave necessità: se, cioè, dato il numero di penitenti, non si ha a disposizione un numero sufficiente di confessori per ascoltare come si conviene, ed entro un congruo periodo di tempo, le Confessioni dei singoli penitenti, i quali di conseguenza sarebbero costretti, senza loro colpa, a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della santa Comunione. La cosa può avvenire soprattutto in terra di missione, ma anche in altri luoghi o presso determinati gruppi di persone, allorché si presenta concretamente una tale necessità”.

La finale del n. 31 precisa però che: “Se si possono avere a disposizione dei confessori, non è lecito servirsi di questa concessione per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi, ad esempio, in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio”.

4. In ogni caso ritengo opportuno richiamare le disposizioni e gli impegni che derivano ai fedeli secondo i N. 33 e 34 del rito.

n. 33: “Per quel che riguarda i fedeli, perché possano usufruire dell’assoluzione sacramentale collettiva, si richiede in modo assoluto che siano ben disposti: che, cioè, ognuno si pente dei peccati commessi, proponga di evitarli, intenda riparare gli scandali e i danni eventualmente provocati, e s’impegni inoltre a confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, di cui al momento non può fare l’accusa. Circa tali disposizioni e condizioni, richieste per la validità del Sacramento, i sacerdoti devono accuratamente informare e preavvertire i loro fedeli”.

n. 34: “Coloro ai quali vengono rimessi i peccati gravi mediante l’assoluzione collettiva, prima di ricevere nuovamente una tale assoluzione, devono accostarsi alla Confessione auricolare, a meno che non ne siano impediti da una giusta causa. Sono però strettamente obbligati, tolto il caso di impossibilità morale, a presentarsi entro un anno al confessore. Rimane infatti in vigore anche per essi il precetto, in forza del quale ogni fedele è tenuto a confessare privatamente al sacerdote, almeno una volta all’anno, i suoi peccati, s’intende quelli gravi, non ancora specificatamente confessati”.

Monsignor Pier Giacomo Grampa  
dicembre 2005



1.5.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

1.5.      Il Matrimonio

---

## 1.5.0. Norme generali sul Matrimonio

### Indice

- I. Responsabile della preparazione al Matrimonio
- II. Documenti richiesti per la preparazione del Matrimonio
- III. Pubblicazioni
- IV. Assistenza proibita
- V. Vizi di consenso
- VI. Impedimenti
- VII. Dispense dagli impedimenti
- VIII. Matrimoni misti
- IX. Forme canoniche
- X. Dispensa dall'impedimento di disparità di culto
- XI. Celebrazione liturgica
- XII. Iscrizione nel registro parrocchiale
- XIII. "Matrimoni impossibili"

### I. Responsabile della preparazione al Matrimonio

1. Responsabile della preparazione al Matrimonio è il parroco del luogo di domicilio di uno dei due sposi. La scelta del parroco è lasciata agli sposi stessi se entrambi sono cattolici. Nel caso di un Matrimonio misto, la competenza è del parroco della parte cattolica.<sup>1</sup>
2. Nel caso in cui gli sposi scegliessero per la preparazione un sacerdote che non sia uno dei loro parroci, devono ottenere da uno di quest'ultimi il suo accordo. A preparazione ultimata, l'assistente prescelto dovrà in ogni caso presentare il documento di Matrimonio al parroco che ha dato il proprio accordo: necessita la sua "delega" se la celebrazione avviene in parrocchia, o la sua "licenza" se la celebrazione avviene fuori parrocchia.
3. Si abbia la certezza che la preparazione sia fatta con cura: frequenza al corso di preparazione al Matrimonio organizzato dalla Diocesi e almeno tre incontri con il sacerdote.

---

1 Can 1121, §3.

## **II. Documenti richiesti per la preparazione del Matrimonio**

### **a. Devono essere forniti i seguenti documenti:**

1. Il documento di Matrimonio: compilato in ogni sua parte e firmato
  - dai fidanzati
  - dal sacerdote responsabile della preparazione
  - dal parroco, nel caso in cui il Matrimonio venga celebrato fuori dalla sua parrocchia (licenza)
  - dal parroco del luogo dove si celebrerà il Matrimonio nel caso l'assistente sia un'altra persona (delega).
2. Il certificato di Battesimo rilasciato da meno di 6 mesi.
3. Attestato di Cresima qualora non figurasse già sull'atto di Battesimo.  
*Nota: se uno dei fidanzati non è cresimato, la celebrazione della cresima può precedere il Matrimonio, se resta tempo sufficiente per la preparazione ai due Sacramenti. Diversamente può avvenire dopo la celebrazione delle nozze.*
4. Attestato di Matrimonio civile (certificato di Matrimonio civile o copia della pagina del libretto di famiglia), poiché secondo la legislazione svizzera non è lecito celebrare un Matrimonio religioso prima dell'avvenuto matrimonio civile.
5. Se del caso, documenti supplementari: giuramento suppletorio per ottenere dall'Ordinario la dichiarazione dello stato libero, dispense, attestato di morte di un precedente coniuge, attestato di dichiarazione di nullità di un precedente Matrimonio.

### **b. Casi particolari**

1. A un fidanzato battezzato fuori dalla Chiesa cattolica si deve richiedere un certificato di battesimo della sua Chiesa.
2. In caso di dubbio sullo stato libero si può esigere, anche da un fidanzato non cattolico, un attestato di stato civile, soprattutto quando si prepara un Matrimonio tra un cattolico/a e una musulmana/o, onde evitare casi di bigamia.

*N.B.: Ogni Matrimonio fra non battezzati è considerato valido e rende quindi impossibile un nuovo Matrimonio religioso (a meno che - alle condizioni previste dal Diritto - il Sommo Pontefice abbia concesso lo sciogli-*

mento "in favorem fidei"). Così come è considerato valido il Matrimonio - pur contratto esclusivamente in forma civile - fra persone uscite dalla Chiesa con un atto formale: anche in questo caso un nuovo Matrimonio religioso non è possibile.

**c. Trasmissione del dossier matrimoniale**

In Diocesi: direttamente da parrocchia a parrocchia.

Fuori Diocesi: è necessario il "nulla osta" dell'Ordinario.

**III. Pubblicazioni**

1. Nella parrocchia di residenza, attuale e immediatamente precedente.
2. Il parroco o il suo sostituto possono dispensare dalle pubblicazioni per validi motivi. La concessione della dispensa e i suoi motivi saranno annotati nel documento del Matrimonio<sup>2</sup>.

**IV. Assistenza proibita**

Salvo casi di necessità, nessuno assisterà senza il consenso dell'Ordinario al Matrimonio di:<sup>3</sup>

- a) persone senza domicilio;
- b) persone il cui Matrimonio non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile;
- c) persone che per un precedente Matrimonio (civile o religioso dichiarato nullo) abbiano obblighi naturali verso la comparte o verso i figli;
- d) persone che hanno notoriamente abbandonato la fede cattolica;
- e) persone colpite da censura;
- f) minorenni;
- g) persone che si sposano per procura.

In tutti questi casi, deve essere inviata all'Ordinario una domanda per ottenere l'autorizzazione a celebrare un tale Matrimonio. Alla domanda saranno allegati i documenti di Matrimonio compilati e tutti i documenti richiesti.

---

<sup>2</sup> Diritto particolare della CVS, 23.09.1971.

<sup>3</sup> Can. 1071.

**V. Vizi di consenso**

Per i vizi di consenso cf. CIC<sup>4</sup>.

**VI. Impedimenti**

Per gli impedimenti cf. CIC<sup>5</sup>.

**VII. Dispense dagli impedimenti**

Per le dispense dagli impedimenti cf. CIC<sup>6</sup>.

**VIII. Matrimoni misti**

1. Per celebrare un Matrimonio misto (cioè tra due persone battezzate di cui una sia cattolica e l'altra acattolica) è necessaria la licenza espressa.<sup>7</sup> Competente è il parroco del luogo di domicilio della parte cattolica, così come i collaboratori che hanno ricevuto la delega generale scritta.<sup>8</sup>
2. È auspicabile che per quanto riguarda l'educazione cristiana dei figli in un Matrimonio misto, i fidanzati prendano, prima delle nozze, una decisione comune, che salvaguardi l'unità della vita coniugale e sia ispirata al rispetto della coscienza e alla reciproca buona volontà, per evitare il pericolo tanto dell'indifferentismo quanto di screzi futuri per il tentativo di una parte di prevalere in modo dispotico sull'altra.

**IX. Forme canoniche**

1. Nessuna dispensa dalla forma è richiesta se l'assistente cattolico è l'unico che riceve il consenso in nome della Chiesa, partecipando alla celebrazione di un Matrimonio misto.<sup>9</sup>
2. La dispensa dalla forma è necessaria per la validità di un Matrimonio misto davanti ad un ministro protestante, o anche solamente allo stato civile.

---

4 Can. 1095ss.

5 Can. 1073ss.

6 Can. 1124ss.

7 Can. 1124.

8 Can. 1111 §2.

9 Can. 1108.

3. Non è invece necessaria nessuna dispensa dalla forma per la validità di un Matrimonio misto davanti ad un ministro sacro ortodosso<sup>10</sup> il quale non ha bisogno di nessuna delega.
4. Competente per dare una dispensa dalla forma è l'Ordinario del luogo di domicilio della parte cattolica.<sup>11</sup>
5. La richiesta di dispensa dalla forma è da inviare all'Ordinario della Diocesi di Lugano su un formulario speciale con i documenti richiesti. La domanda – se necessario – sarà trasmessa alla Diocesi interessata dall'Ordinario di Lugano.
6. La parte cattolica informerà del Matrimonio, il più presto possibile, l'Ordinario del luogo che ha rilasciato la dispensa (o il suo delegato) e il parroco del suo luogo di domicilio, del luogo in cui è avvenuta la celebrazione del Matrimonio e della forma pubblica utilizzata.
7. Anche il Matrimonio con dispensa dalla forma venga iscritto nel registro dei Matrimoni della parrocchia della parte cattolica.

#### **X. Dispensa dall'impedimento di disparità di culto**

1. Per il Matrimonio fra un cattolico e un non battezzato esiste un impedimento dirimente; perciò non può essere celebrato senza la dispensa dall'impedimento di disparità di culto. Da notare che comunque non ha valore sacramentale per nessuno dei due contraenti. Competente per il rilascio della dispensa di disparità di culto<sup>12</sup> è l'Ordinario del luogo. La richiesta va fatta con l'apposito formulario.
2. Per un Matrimonio fra un cattolico e un musulmano è necessario essere particolarmente attenti che le condizioni del canone 1125 siano adempiute senza restrizioni.

---

10 Can. 1127 §1.

11 Can. 1127 §2.

12 Can. 1086.

**XI. Celebrazione liturgica****a. Giurisdizione**

Hanno la giurisdizione ordinaria per assistere a un Matrimonio:

1. l'Ordinario del luogo;<sup>13</sup>
2. il parroco nella sua parrocchia;<sup>14</sup>
3. il parroco della parrocchia personale se uno dei coniugi è sotto la sua giurisdizione abituale;<sup>15</sup> il sacerdote o il diacono delegati espressamente dal parroco o dall'Ordinario per un determinato Matrimonio.<sup>16</sup>

**b. Luogo della celebrazione**

1. La chiesa parrocchiale di uno dei coniugi.<sup>17</sup>
2. Un'altra chiesa parrocchiale o cappella con l'accordo del parroco.<sup>18</sup>
3. Fuori da una chiesa o cappella solamente con l'autorizzazione dell'Ordinario.<sup>19</sup>

**c. Rito**

La celebrazione si deve svolgere secondo il rito approvato.<sup>20</sup>

**XII. Iscrizione nel registro parrocchiale****a. Parrocchia dove è stato celebrato il Matrimonio**

1. Il parroco della parrocchia dove è stato celebrato il Matrimonio, si occupa di:
  - a) iscriverlo nel registro dei matrimoni della sua parrocchia<sup>21</sup>
  - b) conservare i documenti di Matrimonio negli archivi

---

13 Can. 1109.

14 Can. 1109.

15 Can. 1110.

16 Can. 1111 §1-2.

17 Can. 1115.

18 Can. 1118 §1.

19 Can. 1118 §1.

20 Can. 1120.

21 Can. 1121.

- c) comunicare l'avvenuto Matrimonio alle parrocchie di Battesimo.<sup>22</sup>
2. Nel registro dei matrimoni vanno pure iscritti:
- a) la sanazione del Matrimonio<sup>23</sup>
  - b) la dichiarazione di nullità del Matrimonio<sup>24</sup>
  - c) lo scioglimento legittimo del Matrimonio fuori del caso di morte.<sup>25</sup>
- b. *Per la parrocchia responsabile della preparazione al Matrimonio (parrocchia di una delle due parti, risp. della parte cattolica)***
1. Conservazione di una copia delle indicazioni essenziali del dossier (foglio rosa).
  2. In caso di dispensa dalla forma, spetta alla parrocchia di residenza della parte cattolica:
    - a) l'iscrizione del Matrimonio e della dispensa dalla forma nel registro dei matrimoni sulla base dell'attestato dell'Ordinario che ha rilasciato la dispensa<sup>26</sup>
    - b) la conservazione del dossier di Matrimonio
    - c) la comunicazione dell'avvenuta celebrazione del Matrimonio alla parrocchia di Battesimo del coniuge cattolico con menzione delle dispense accordate.<sup>27</sup>

### **XIII. “Matrimoni impossibili”**

Un Matrimonio religioso validamente celebrato e consumato è indissolubile. La domanda fatta a un sacerdote da una persona divorziata di concludere un nuovo Matrimonio non può essere accolta.

Il parroco che ritiene di poter rispondere, dopo uno scambio chiaro con la coppia, al desiderio di una preghiera comune, lo faccia evitando tutto quello che potrebbe far pensare ad un Matrimonio in chiesa.

---

22 Can. 1122.

23 Can. 1123.

24 Can. 1123.

25 Can. 1123.

26 Can. 1121 §3.

27 Can. 1121 §3.



1.6.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

1.6. L'Unzione dei malati

---

## 1.6.0. Norme generali per l'Unzione dei malati

### Sommario

- I. La celebrazione liturgica
- II. Celebrazione comunitaria del Sacramento
- III. Soggetto e frequenza dell'Unzione dei malati
- IV. Casi particolari
- V. L'olio degli infermi

#### I. La celebrazione liturgica

- 1. L'Unzione dei malati deve essere fatta secondo le direttive previste dal rituale.<sup>1</sup>
- 2. Ogni sacerdote, e solamente il sacerdote, può amministrare validamente l'Unzione dei malati.<sup>2</sup>
- 3. In caso di necessità si può fare una sola Unzione pronunciando la formula completa.

#### II. Celebrazione comunitaria del Sacramento

- 1. La celebrazione comunitaria dell'Unzione dei malati nelle parrocchie e nelle case per anziani è possibile di norma una volta all'anno<sup>3</sup>, a condizione che ci sia un'adeguata preparazione.
- 2. Si eviti (soprattutto durante i pellegrinaggi) che persone non sufficientemente preparate ricevano l'Unzione dei malati.

#### III. Soggetto e frequenza dell'Unzione dei malati

- 1. L'Unzione dei malati può essere amministrata al fedele che, raggiunta l'età della ragione, si trova in una situazione di malattia, incidente o vecchiaia.<sup>4</sup>

---

1 Can. 1000.

2 Can. 1003 §1.

3 Can. 1002.

4 Can. 1004 §1.

2. Questo Sacramento può essere ripetuto se il malato, dopo una guarigione, ricade nuovamente in una malattia grave o se, durante la medesima malattia, il pericolo si aggrava.<sup>5</sup>

#### **IV. Casi particolari**

Si amministri il Sacramento anche in caso di dubbio sulla gravità della malattia o sull'avvenuto decesso.<sup>6</sup> Se la morte è constatata, non si deve amministrare il Sacramento.

#### **V. L'olio degli infermi**

1. La benedizione dell'olio è fatta dal Vescovo.<sup>7</sup>
2. In caso di necessità ogni sacerdote può benedire l'olio durante la celebrazione del Sacramento stesso.<sup>8</sup>
3. Ogni sacerdote può portare con sé l'olio degli Infermi.<sup>9</sup>
4. L'olio degli infermi, come gli altri santi Oli, sia rinnovato ogni anno e conservato in un luogo decoroso.

---

5 Can. 1004 §2.

6 Can. 1005.

7 Can. 999.

8 Can. 999 §2.

9 Can. 1003 §3.

1.7.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

1.7. I funerali

---

## 1.7.0. Norme generali per i funerali

### Sommario

- I. Preghiera per i defunti
- II. Omelie ai funerali
- III. Funerali religiosi
- IV. I tempi dei funerali
- V. Registro dei defunti

#### I. Preghiera per i defunti

La vicinanza alle famiglie in lutto deve essere una preoccupazione pastorale di ogni sacerdote. Quando è possibile si offra l'occasione per una preghiera comunitaria.

#### II. Omelie ai funerali

- 1. Tenendo conto delle varie situazioni pastorali, l'omelia sia un insegnamento pasquale sul mistero della vita, della morte e della Comunione dei Santi.
- 2. Se lo si ritiene opportuno, si può fare con prudenza qualche riferimento alla vita del defunto.

#### III. Funerali religiosi

##### a. *Principi*

- 1. La Messa di deposizione deve essere celebrata nella chiesa parrocchiale del fedele defunto.<sup>1</sup> Il diritto e il dovere di celebrare un funerale spetta, di norma, al parroco del luogo di domicilio.
- 2. La celebrazione religiosa è gratuita e per tutti di pari dignità.
- 3. La cremazione non è incompatibile con la dottrina della Chiesa, purché non sia stata scelta per ragioni contrarie ai principi cristiani.<sup>2</sup>
- 4. La celebrazione con la presenza delle Ceneri è possibile, omettendo i riti di aspersione e di incensazione riservati al corpo.

---

1 Can. 1177 §1.

2 Can. 1176 §3.

5. Anche nel caso di cremazione, le esequie devono aver luogo in chiesa, dove si concludono. Solo in casi particolari e su esplicita richiesta dei familiari, il sacerdote può formulare una preghiera di commiato al crematorio.
6. A prudente giudizio dell'Ordinario, si possono concedere le esequie ai battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica, a meno che non consti dalla loro volontà contraria e purché non sia possibile avere un ministro proprio.<sup>3</sup>
7. L'Ordinario può permettere i funerali religiosi per i bambini i cui genitori avevano l'intenzione di battezzarli, ma che sono morti prima di ricevere il Sacramento.<sup>4</sup>
8. Qualora, per ragioni motivate, si sceglie una celebrazione più familiare e riservata, questa si potrà fare nella chiesa parrocchiale o nella cappella del cimitero, in presenza delle persone che la famiglia ha scelto di informare; in questo caso la parrocchia e le onoranze funebri si astengono da ogni forma di pubblicità.

**b. *Rifiuto dei funerali per chi ha abbandonato la Chiesa con atto formale***

Per chi ha abbandonato la Chiesa con atto formale, i funerali ecclesiastici non sono possibili a meno che il defunto abbia manifestato un segno di pentimento prima della morte. Si aiuteranno i parenti a rispettare la volontà del defunto.<sup>5</sup>

**IV. I tempi dei funerali**

I funerali vengano celebrati rispettando le norme prescritte dal Calendario liturgico diocesano.

**V. Registro dei defunti**

Ogni parrocchia ha l'obbligo di tenere un registro dei defunti.<sup>6</sup>

---

3 Can. 1183 §3.

4 Can. 1183 §2.

5 Can. 1184.

6 Can. 535 §1.

2.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

2. Cura ed utilizzo  
dei luoghi sacri

---

2.1.

Diocesi di Lugano

*Directive  
per il ministero pastorale*

---

2.1. La conservazione dei monumenti  
e delle suppellettili

---



## **2.1. La conservazione dei monumenti e delle suppellettili**

1. E' vietato, senza un'autorizzazione scritta dell'Ordinario della Diocesi, demolire, vendere, rinnovare o restaurare chiese e cappelle o oggetti appartenenti a questi immobili.
2. E' pure vietato, senza permesso scritto dell'Ordinario, alienare o vendere oggetti di chiesa, in particolare d'arte e archeologici.
3. Arredi e vasi sacri, stoffe e resti di ornamenti serviti per le funzioni liturgiche, non devono essere dati ad antiquari, commercianti o altri privati. Per consegnare questi oggetti a musei pubblici è richiesto il permesso scritto dell'Ordinario. Gli arredi sacri di scarso valore artistico o non più usati saranno bruciati, ma solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla Commissione diocesana di Arte Sacra.
4. Si presti attenzione affinché il restauro di oggetti di culto venga affidato unicamente a ditte che presentano garanzie di serietà, sulla base di preventivi attendibili. Non si entri invece in trattative con persone che si spacciano come restauratori, ma che in realtà eseguono interventi non idonei, esigendo costi sproorzionati.

2.2.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

2.2.      Norme concernenti la  
Commissione diocesana di  
Arte Sacra

---

## **2.2. Norme concernenti la Commissione diocesana di Arte Sacra**

1. La Commissione diocesana di arte sacra (CDAS) prolunga la missione pastorale del Vescovo nel campo della salvaguardia e del promovimento dell'arte sacra nella Diocesi di Lugano. Le sue decisioni sono vincolanti.
2. Qualsiasi intervento in luoghi sacri (costruzione, restauro, manutenzione straordinaria) va sottoposto alla CDAS e può essere iniziato solo con l'approvazione scritta della stessa. Anche l'illuminazione, il riscaldamento, la deumidificazione, l'arredamento e il restauro di opere d'arte vanno preventivamente sottoposti alla CDAS.
3. La CDAS approva il progetto sottopostole se lo ritiene conforme alle esigenze liturgiche e rispettoso dei dati storici, culturali e artistici presenti.
4. Il contatto con la CDAS deve avvenire prima della progettazione, perché si possa tener conto delle sue indicazioni già in questa fase. Andranno sempre presentati anche la relazione storica e il progetto con la relazione tecnica, accompagnati dal preventivo e dal piano dei finanziamenti.
5. E' obbligatorio chiedere il preventivo consenso della CDAS anche se il luogo sacro è iscritto nel catalogo dei monumenti storici e la Commissione cantonale ha dato l'approvazione ai lavori. Infatti le finalità, come pure i campi di competenza e di esame delle due Commissioni non sono totalmente uguali.
6. Ogni lavoro che fosse stato intrapreso senza l'esplicito consenso della CDAS deve venire sospeso, in attesa di trovare una soluzione adeguata.
7. Il preavviso favorevole scritto della CDAS rimane condizione indispensabile per l'eventuale ottenimento di un sussidio da parte della Comunità ecclesiale (es. Missione Interna) e per procedere all'inaugurazione di restauri o alla dedicazione di chiese e altari.

2.3.

Diocesi di Lugano

*Direttive  
per il ministero pastorale*

---

2.3. Pietà popolare  
e manifestazioni profane  
in luoghi di culto

---

### **2.3.1. Pietà popolare**

Per una corretta impostazione della pietà popolare in rapporto all'Anno Liturgico, si rimanda al Direttorio "Pietà popolare e Liturgia. Principi e orientamenti" promulgato dalla Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti nel 2002.

### **2.3.2. Manifestazioni profane in luoghi di culto**

1. È permesso organizzare in luoghi di culto concerti spirituali di musica strumentale o vocale e concerti d'organo.
2. Nella misura in cui nella parrocchia o nel comune non esista altro locale adatto, possono esservi organizzati concerti di musica profana (per es. il concerto annuale della società di musica locale). In casi dubbi, il parroco può fare riferimento alla Commissione diocesana di Musica Sacra.
3. Ogni manifestazione profana organizzata in chiese o cappelle deve rispettare la dignità del luogo sacro. Bisogna mettere in atto tutte le misure necessarie affinché questa dignità sia rispettata prima, durante e dopo la manifestazione.
4. Il programma della manifestazione deve essere sottoposto al parroco e, se necessario, alla Commissione diocesana di musica sacra.
5. Per principio, nessun prezzo d'entrata deve essere fissato per tali manifestazioni. Tuttavia, se è il caso, la vendita dei biglietti d'entrata deve avvenire fuori dal luogo sacro. Possono sempre essere raccolte offerte libere.
6. Durante le manifestazioni, si abbia cura di custodire dignitosamente il Santissimo Sacramento, eventualmente trasportandolo in altro luogo.
7. Si ricordi ai partecipanti la dignità del luogo sacro.

## **DOCUMENTI DELLA DIOCESI DI LUGANO**

- 1 La diaconia nella nostra Chiesa (aprile 2006)
- 2 Le zone pastorali (novembre 2006)
- 3 Istruzione Religiosa Scolastica (febbraio 2007)
- 4 I programmi in vigore dell'Insegnamento Religioso Scolastico (marzo 2007)
- 5 Religione a scuola: perché, come, cosa? (maggio 2007)
- 6 Direttive per il ministero pastorale (novembre 2007)